

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE QUBI'

Art. 1 - COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36, 37, e 38 del Codice Civile e del D.Lgsn.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice) è costituita l'Associazione Culturale QUBI' con sede legale in Torino e di seguito indicata come Associazione.

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2080, salvo proroga o anticipato scioglimento. L'Associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'eventuale iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS o nei registri operanti medio tempore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, in altri comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 2 – PRINCIPI E SCOPI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività culturali, formative, turistiche, ricreative, e ambientalistiche valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi utilizzando i metodi del libero associazionismo. L'Associazione ha come obiettivo quello di essere un punto d'incontro per tutti i soci che intendono perseguire le finalità Statutarie e precisamente organizzazione di attività quali: corsi di formazione, incontri informativi, laboratori e workshop, gruppi creativi, animazione e attività educative e didattiche, mostre ed esposizioni, performance teatrali, musicali, videoproiezioni, manifestazioni culturali in genere. L'associazione in particolare ha come obiettivo:

- la diffusione della cultura del cibo, ampliando anche la conoscenza culturale ed artistica in genere, attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici e trasmettere la curiosità e l'amore per la preparazione del cibo, effettuando corsi di cucina indirizzati agli Associati;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Art. 3 - ATTIVITA'

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generale relative alle seguenti lettere del codice:

(d) – educazione, istruzione e formazione professionali, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

(i) – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

(l) – formazione extra-scolastica, finalizzata al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

(m) – servizi strumentali ad enti del Terzo settore.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione progetta, organizza e promuove le seguenti attività:

- attività incentrate sui temi chiave dell'enogastronomia e dell'educazione alimentare;
- attività nel campo della multimedialità e della fotografia quali la produzione e divulgazione di immagini per l'editoria e la cultura enogastronomica italiana ed estera;
- attività di formazione e sviluppo organizzativo e individuale, accoglienza, turismo, cultura e inter-cultura;
- attività divulgative, forum a tema, congressi, convention aziendali, meeting, seminari, manifestazioni, dibattiti, incontri, presentazioni autori, invitando personalità del mondo del lavoro, delle istituzioni, della cultura, della scienza, dell'editoria e dell'enogastronomia, eventualmente anche mediante sponsorizzazioni pubbliche e/o private;

Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione potrà:

- creare dei comitati di studio, di ricerca su particolari settori di specifico interesse, coordinati da uno o più responsabili competenti.
- creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio.
- gestire locali adibiti a bar/mensa/locanda/pensione riservato ai soli Soci dove gli stessi possono riunirsi per conversare, svolgere attività ricreative, pernottare.
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio.
- stimolare iniziative e progetti di imprenditoria in forma autonoma, associata e cooperativistica, fornendo consulenze, attivando iniziative specifiche, supportate da stage con società convenzionate.
- proporsi, a proprio libero ed insindacabile giudizio, come fornitore di servizi ad altre Associazioni, centri, circoli, enti, ecc. che perseguono finalità attinenti a quelli propri.
- vendere, distribuire e noleggiare prodotti e manufatti.

Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i Soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

Gli spazi gestiti dall'Associazione possono essere utilizzati e noleggiati anche da altre Associazioni, altre Società o terzi.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi sia di volontari nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti che di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Tutte le attività dell'Associazione potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.

Art. 4 - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è rivalutabile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso al Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa;

La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;

- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dal sollecito scritto;

- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione o adotti un comportamento irrispettoso nei confronti degli altri Soci.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato non ha diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci sono tenuti al rispetto delle norme del presente statuto e del regolamento interno qualora approvato e deliberato, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, all'immagine o al patrimonio dell'associazione, il Presidente, udito il parere del Consiglio Direttivo potrà applicare, a seconda della gravità, le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, sospensione ed espulsione dalla Associazione.

I soci sospesi ed espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Consiglio Direttivo. La qualifica di socio è subordinata al regolare pagamento annuale della quota associativa.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività;

I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- di frequentare i locali messi a disposizione dall'Associazione;
- di avanzare proposte per il miglioramento delle attività;
- di godere dei vantaggi che potranno essere concessi dall'Associazione;

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- all'osservanza delle decisioni organizzative e disciplinari del Consiglio Direttivo;
- a risolvere ogni controversia in modo democratico ed esclusivamente nell'ambito degli Organi stabiliti dall'Associazione;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Tesoriere
- il Segretario

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dalla libera elettività delle cariche associative.

Art. 6 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa; ognuno di essi ha diritto ad un solo voto e potrà rappresentare, per delega scritta, non più di due altri soci.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno in via ordinaria entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio annuale ed inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con i versamenti e che siano maggiorenni. I soci minorenni non hanno diritto di voto ma possono essere rappresentati da un genitore, da tutore o da un legale rappresentate ai quali spetta il diritto di voto;

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione o il rendiconto annuale per cassa;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- discute ed approva i programmi di attività,
- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci dell'Associazione.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di sette consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo;

Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario;

In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione;

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione o il rendiconto annuale di cassa ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente almeno una volta ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti;

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti;

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 8 – IL PRESIDENTE

Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;

Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 9 - IL SEGRETARIO

Il segretario redige i verbali dell'Associazione dei Soci e del Consiglio Direttivo, dirama gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente e tiene i contatti con i Soci.

Art. 10 – IL TESORIERE

Il tesoriere tiene la contabilità, la cassa ed i libri associativi.

Art. 11 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Patrimonio Sociale dell'Associazione è costituito da:

- quote associative;
- eventuali versamenti dei Soci, dei loro familiari e da tutti coloro che fruiscono dei servizi dell'Associazione;
- eventuali contributi pubblici;
- proventi dalle attività svolte, dalle manifestazioni e dalla gestione dell'Associazione;
- donazioni, lasciti, elargizioni sia da persone che da enti pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12 – ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31/12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale annuo, il Consiglio Direttivo redige il Bilancio che deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea dei Soci, entro il mese di aprile successivo.

Art. 13 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, il Presidente del Consiglio Direttivo è unico firmatario e di conseguenza unico responsabile civile e penale ai termini di Legge verso l'interno e l'esterno dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, in caso di necessità, può nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – PRESTITO SOCI E FINANZIAMENTI

Prestiti da parte dei soci e/o finanziamenti, se necessari alle esigenze finanziarie dell'Associazione, sono ammissibili previa delibera del Consiglio Direttivo che ne stabilisce termini e tempi di restituzione.

Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente dal Consiglio Direttivo e iscritti nel bilancio dell'Associazione.

Art.16. - ORGANO DI CONTROLLO

Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico;

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice;

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.17. - SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 Codice, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio;

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo;

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a due volte consecutive;

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 18 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Il patrimonio residuo dell'ente è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

Eventuali prestiti in denaro che l'Associazione potrà ricevere dai propri Soci dovranno essere estinti prima dello scioglimento dell'Associazione, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - NORME FINALI

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi e della normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 20 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre norme vigenti.

Torino, li 08 aprile 2021

Firme dei Promotori

Cognome e Nome

Firme

Tosetto Giovanni

Zumaglino Vittorio

Frari Margherita

Marocco Ombretta

